

(Approvato con deliberazione consiliare n. 67 del 10.11.1956 approvata dalla Giunta Prov. Amministrativa in seduta nel 22.2.1957 al n. 14686; modificato con successive deliberazioni consiliari n. 27 del 7.3.1980 controllata dal CO.RE.CO. nella seduta del 3.4.1980 al n. 6491/37 e n. 81 del 16.6.1989 controllata dal CO.RE.CO. nella seduta del 25.7.1989 al n. 16265;  
con deliberazione consiliare n. 19 del 27.1.1989, controllata dal CO.RE.CO. nella seduta dell'8.3.1989 al n. 5324, sono state inoltre determinate le caratteristiche delle tubazioni per acquedotto con raggruppamento delle norme precedentemente approvate).

# **COMUNE DI DUBINO**

**Provincia di Sondrio**

## **REGOLAMENTO**

**PER LA CONCESSIONE AI PRIVATI DI DERIVAZIONI**

**DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE**

## **ART. 1**

L'acqua potabile dell'acquedotto comunale viene locata dal Municipio a tutti i proprietari di case del Comune di Dubino situati lungo le vie percorse dalle condutture dell'acquedotto ed agli inquilini autorizzati dal proprietario alle norme seguenti.

## **ART. 2**

La concessione dell'acqua viene fatta a misura col sistema a contatore e viene concessa per uso domestico.

## **ART. 3**

I richiedenti dovranno presentare al Comune regolare domanda diretta al Sindaco. Il minimo consumo giornaliero nelle 24 ore viene stabilito in litri 400 (quattrocento) e la distribuzione avverrà col sistema a contatore.

## **ART. 4**

Il Comune si riserva il diritto di non accettare qualunque domanda di concessione d'acqua che per qualsiasi motivo possa ledere l'interesse pubblico od il servizio tecnico dell'acquedotto.

## **ART. 5**

Il prezzo dell'acqua è stabilito dall'annessa tariffa.

## **ART. 6**

Se la quantità erogata a mezzo del contatore in un quadrimestre è inferiore al minimo stabilito l'utente non diritto ad alcun rimborso sul canone d'abbonamento; se invece è superiore egli dovrà pagare il supplemento nella ragione di L. 20 (venti) al mc. (10 ettolitri). La quantità d'acqua consumata in meno in un quadrimestre rispetto al minimo non può essere conteggiata a diminuzione della quantità consumata in più negli altri quadrimestri.

## **ART. 7**

Le concessioni hanno la durata di un anno a partire dal 1° giorno dell'attacco. Esse si prorogheranno tacitamente di anno in anno, a meno che una delle parti non mandi disdetta raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

La concessione comincerà nel giorno in cui verrà redatto nell'Ufficio Comunale il relativo verbale che terrà luogo di contratto e sarà firmato dal Sindaco e dall'utente o chi per esso.

## **ART. 8**

Il canone annuo si pagherà all'esattore comunale in una rata sola anticipata alla scadenza della 5<sup>a</sup> rata delle imposte dirette. Con la rata corrispondente alla frazione del quadrimestre in corso si pagherà anche l'eventuale supplemento per l'acqua consumata in più nel quadrimestre precedente. I bolli, le quietanze e le eventuali tasse sono a carico degli utenti. L'utente avrà il diritto di presenziare e controllare coll'agente comunale i dati del suo contatore alla scadenza di ogni quadrimestre.

## **ART. 9**

Qualora non si effettui il pagamento entro il termine, gli utenti morosi saranno tenuti oltre alla rata scaduta anche ad una penale del 6% su essa, salvo ogni altro procedimento legale ed il diritto al Municipio di sospendere inoltre la somministrazione dell'acqua senza che tale sospensione possa in alcun modo pregiudicare i pagamenti dovuti dall'Utente sino alla fine del contratto in corso.

## **ART. 10**

E' rigorosamente proibito all'utente di innestare e lasciare innestare sopra la sua derivazione alcuna presa d'acqua a favore di terzi, di aumentare a proprio profitto o di altri la quantità d'acqua concessagli, di alterare in qualsiasi modo o manomettere gli apparecchi di misurazione dell'acqua potabile ed il rubinetto d'arresto collocato nel pozzetto esterno dello stabile ed in generale di disporre dell'acqua oltre i limiti del suo contratto ed in modo diverso da quello pattuito. Potrà però usare dell'acqua come meglio crede entro la sua proprietà concedendone l'uso anche agli inquilini ed affittuari della casa stessa.

## **ART. 11**

Salvo i casi di falsità o frode pei quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente regolamento, l'utente si assoggetta ad una pena convenzionale di L. 2000 ed in casi di recidiva di L. 5.000 ed il Municipio avrà il diritto di sospendere il servizio finchè ogni cosa sia ridotta alle condizioni normali, e sia pagata la pena convenzionale, fermo restando per l'utente gli obblighi del contratto.

## **ART. 12**

Gli utenti non potranno pretendere nessun indennizzo per le interruzioni del servizio derivanti dalle esecuzioni di opere di riparazione o manutenzione alla presa, alle condutture e al serbatoio, dal gelo, frane, siccità e cause analoghe di forza maggiore, nonché nel caso che il Municipio dovesse disporre dell'acqua per cause d'incendio. Gli utenti saranno obbligati a dare immediatamente avviso al Municipio dei guasti che

avvenissero alle rispettive loro diramazioni allo scopo di poter levare la comunicazione alla condotta principale.

### **ART. 13**

Quando l'interruzione del servizio oltrepassasse i 15 giorni consecutivi, l'utente sarà sollevato dal pagamento dell'importo corrispondente a tutta la durata dell'interruzione purchè questa non provenga da guasti nelle diramazioni interne private.

### **ART. 14**

Quando per qualsiasi causa il contatore cessasse di indicare la quantità di acqua fornita, sarà pagato al Comune, sino a contatore perfezionato, l'ammontare nella misura del consumo del corrispondente periodo dell'anno antecedente.

Le congiunzioni del contatore coi tubi di arrivo e di partenza saranno piantate col sigillo del Comune la cui rottura o guasto, quando non si provi essere stato accidentale per parte dell'abbonato o suoi dipendenti, darà luogo ad ogni azione di legge, giusto l'art. 2.

### **ART. 15**

L'acqua è data dal Municipio sino alla soglia della porta od al limite della proprietà privata per cui è richiesta. La spesa relativa alla presa dell'acqua dalla tubazione principale richiesta da un privato cittadino resta così determinata:

1. a carico del Comune dalla tubazione principale, se su proprietà comunale – provinciale – statale, al ciglio stradale;
2. a carico del privato dal ciglio stradale al contatore.

E' tuttavia consentito di eseguire ai richiedenti, direttamente le opere di allacciamento previa autorizzazione da parte del comune.

In tale ipotesi il concessionario dovrà depositare nella Cassa Comunale una somma da L. 10.000 a L. 50.000 secondo la richiesta a garanzia di eventuali danni che potessero derivare al comune o al privato, in dipendenza di una deficiente lavorazione per la presa e la condotta dell'acqua. Tale somma verrà rimborsata dopo che il municipio si sarà accertato della buona esecuzione delle opere di allacciamento.

La manutenzione di tutti i rubinetti di presa e dei tubi stradali sino al punto in cui essi entrano nella proprietà privata del concessionario ossia su tutto il suolo pubblico è eseguita direttamente dal comune a spese però del concessionario.

E' consentito tuttavia, per le rotture dei rubinetti di presa e delle derivazioni su suolo privato, al concessionario di eseguire direttamente la manutenzione dei manufatti stessi. Tale facoltà deve essere esercitata entro il termine che verrà assegnato di volta in volta dal municipio.

### **ART. 16**

Ogni derivazione per edificio dovrà far capo alla rete comunale di distribuzione ed ogni utente dovrà averne una propria e separata innestata sulla diramazione stessa.

Spetta al Comune di fissare il punto più conveniente ed opportuno per eseguire le diramazioni private e collocare i rubinetti ed apparecchi di misura. I concessionari per la esecuzione di diramazioni interne potranno valersi di chi meglio crederanno ma tali opere dovranno essere collaudate e riconosciute regolari dal Municipio, il quale, ove non le giudichi collaudabili, avrà il diritto di farle ratificare e rinnovare a spese del concessionario. Le diramazioni interne dovranno essere munite di un rubinetto di arresto da collocarsi in sito conveniente per poterlo mutare in caso di guasto.

#### **ART. 17**

Le derivazioni dovranno essere costruite col materiale che il Municipio, in relazione alle prescrizioni d'igiene ed alla pressione normale dell'acqua, crederà di ordinare. Le tubazioni dovranno essere poste al riparo dal gelo e dagli urti e gli utenti dovranno avere la maggiore cura per impedire gli scoppi durante i geli invernali, sia lasciando sempre defluire una piccola quantità d'acqua, sia chiedendone al Comune la vuotatura quando la casa restasse per qualche tempo disabitata.

#### **ART. 18**

Il Comune avrà diritto di far controllare in ogni tempo i contatori e gli utenti avranno l'obbligo di concedere libero accesso, anche senza formalità legali nel luogo ove si trovano i detti contatori e rubinetti, agli incaricati del Comune. In caso di rifiuto per parte dei concessionari a permettere e facilitare tali ispezioni interne, il Municipio potrà sospendere l'erogazione rimanendo ugualmente il concessionario obbligato al pagamento del canone.

#### **ART. 19**

La scelta dei sistemi dei contatori e di chiavi modulate da applicarsi è di spettanza del Municipio. I contatori verranno acquistati, collocati e mantenuti a cura degli utenti. Il Comune si riserva però il diritto di provvedere direttamente all'acquisto dei contatori, nel qual caso avrà diritto di percepire un canone annuo per noleggio.

#### **ART. 20**

I contatori dovranno applicarsi nell'interno della proprietà del richiedente, in località riparata dal freddo, dove e come il tecnico municipale indicherà.

#### **ART. 21**

Qualora l'utente avesse motivo di ritenere che il contatore non desse misura esatta potrà richiederne al Comune la verifica. Qualora essa risultasse favorevole al Comune con una tolleranza in più od in meno del 10% le spese di misura resteranno a carico dell'utente nella somma fissata di L. 500 (cinquecento).

#### **ART. 22**

Ai concessionari d'acqua potrà in caso di siccità essere ridotta in proporzione l'acqua loro dovuta. Qualora tale riduzione eccedesse i 15 giorni si terrà conto agli utenti della minor quantità d'acqua fornita oltre il detto termine, in relazione dell'abbonamento e sarà loro fatto rimborso proporzionale, quando però tale riduzione sia di oltre la metà dell'acqua dovuta per abbonamento. Sino alla metà di quest'ultima nessun rimborso è dovuto.

#### **ART. 23**

Per facilitare il deflusso di scarico dell'acqua dai rubinetti privati, il Municipio permetterà ai concessionari, in via precaria dietro norme da darsi caso per caso, di costruire tombini che portano dette acque di scarico nei tombini stradali dove esistono e dove si costruiranno in seguito, ma queste concessioni si intendono limitate al deflusso di acqua potabile chiara e non potranno mai mettersi in essi tombini gli scolari di acquai, lavandini, latrine, ecc.

#### **ART. 24**

(abrogato con deliberazione C.C. n. 28 del 23.6.1956 approvata dalla G.P.A. nella seduta del 3.12.1956 al n. 32018)

#### **ART. 25**

Insorgendo contestazioni nelle interpretazioni ed esecuzioni delle disposizioni di questo regolamento e dei contratti di concessione, queste saranno inappellabilmente definiti da uno a tre arbitri da eleggersi d'accordo fra le parti ed in caso di disaccordo dal Pretore di Morbegno sull'istanza di una o d'entrambe le parti. L'arbitro o gli arbitri stabiliranno anche sulle competenze delle spese del giudizio.

#### **ART. 26**

Il Comune si riserva di modificare e completare le presenti norme con tutte quelle altre prescrizioni che troverà necessarie ed opportune. Per tali prescrizioni addizionali verranno rispettati i contratti in corso, applicandole alla scadenza dei medesimi.

TARIFFA:

A contatore; litri 400 (quattrocento) è la quantità d'acqua concessa per ogni 24 ore al canone di annue L. 2000 (duemila) a decorrere dall'1/1/1954.

Il canone d'acqua ai privati che risiedono fuori Provincia, in Comune di Sorico, è di L. 3000 (tremila) per litri quattrocento di acqua giornaliera, pure a decorrere dal 1/1/1954.

Il prezzo per il maggior consumo oltre il quantitativo di contratto, è di L. 20 (venti) al metro cubo.